

Regione Puglia Sezione Turismo

AOO_056/PROT 09/01/2020 - 0000125 Prot.: Uscita - Registro: Protecolo Generale DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

SEZIONE Turismo

Ai Comuni della Regione Puglia Sede

p.c. Aret Pugliapromozione

ufficioprotocollopp@pec.it m.minchillo@aret.regione.puglia.it l.chiarullo@aret.regione.puglia.it

Oggetto: Legge Regionale n. 49/2017 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici". Modifiche apportate dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 52/2019.

Come noto, gli articoli 9 e 10 della Legge Regionale n. 49/2017 disciplinano la rilevazione e la trasmissione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.

Con la presente nota si illustrano sinteticamente, ai Comuni in indirizzo, le modifiche apportate alla citata disciplina dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 52/2019, entrate in vigore il 30 novembre 2019.

Nello specifico, la novella legislativa ha fissato al **giorno 10 di ogni mese** la scadenza entro cui le strutture ricettive sono tenute a trasmettere i dati sui flussi turistici relativi al mese precedente. Il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. n. 49/2017 prevedeva come scadenza, nella precedente versione, la data del giorno 5 di ogni mese.

La L.R. n. 52/2019 ha, inoltre, modificato il contenuto del quarto comma dell'articolo 9 della L.R. n. 49/2017. In base alle nuove disposizioni, l'Agenzia REgionale del Turismo - Pugliapromozione provvede entro la seconda decade di giugno (per il quadrimestre gennaio – aprile), di ottobre (per il quadrimestre maggio – agosto) e di febbraio (per il quadrimestre settembre – dicembre) all'estrazione dal Sistema telematico dell'elenco delle strutture inadempienti all'obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.

Infine, la L.R. n. 52/2019 ha modificato quanto disposto dall'articolo 10 della L.R. n. 49/2017 in materia di **sanzioni amministrative**. In particolare, la nuova disciplina prevede che la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da euro 200 a euro 600 per l'omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;
- b) da euro 100 a euro 300 in caso di **ritardata trasmissione** mensile dei dati sul movimento turistico;
- c) da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.

Il nuovo testo dell'articolo 10 della L.R. n. 49/2017 precisa che la trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.

www.regione.puglia.it

Ju G.



DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

SEZIONE Turismo

Inoltre, la sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.

La scrivente Sezione Turismo resta a disposizione per fornire/eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in materia.

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo

Dott.ssa Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Tufismo

Dott. Hatrizio Glannone

www.regione.puglia.it